

Pdl Disposizioni attuative del d.lgs.31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom....) - Abrogazione della l.r. 32/2003

Relazione illustrativa

In seguito all'approvazione del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101, che in attuazione della direttiva 2013/59 Euratom detta nuove disposizioni sulla protezione dai rischi connessi all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, è stato necessario procedere alla revisione della normativa regionale, risalente alla legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti). Alla luce delle significative innovazioni introdotte dal decreto, soprattutto sui temi come la protezione dalle radiazioni di origine naturale o il controllo sulla radioattività ambientale e del carattere ormai datato di molte disposizioni in materia organizzativa (la legge è antecedente alla riforma del SSR dettata dalla l.r. 40/2005), si è ritenuto opportuno procedere alla sua integrale riscrittura, disponendone espressamente l'abrogazione.

Il testo si compone di ventiquattro articoli, suddivisi in sette capi. Il primo capo detta le disposizioni generali; il secondo è dedicato ai procedimenti amministrativi e ne introduce due nuovi; il terzo alla commissione regionale per la prevenzione della radiazioni ionizzanti, che è stata rivista sia nella composizione che nella durata; il quarto alle disposizioni per la protezione della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, il quinto all'archivio radiologico toscano e l'ultimo, il sesto alla Formazione e alla vigilanza, il settimo, l'ultimo, contiene le disposizioni finali e transitorie.

Il primo capo contiene i due primi articoli della proposta. Dopo avere individuato l'oggetto della legge all'articolo 1, l'articolo 2 rinvia direttamente al d.lgs. 101/2020 per la definizione delle espressioni di "allontanamento" e di "cessazione della pratica". Il rinvio si è reso necessario perché il significato che i due termini hanno nel linguaggio comune è, in effetti, molto lontano da quello utilizzato dal legislatore.

Il secondo capo si apre con l'articolo 3 che disciplina il nulla osta per le pratiche di categoria B per le pratiche mediche, veterinarie e di ricerca. Si tratta, in sostanza della riproposizione, con alcune modifiche, del vigente articolo 3 della l.r.32/2003, che attribuisce ai comuni la competenza a rilasciare l'autorizzazione all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Il comune, come nel testo attuale, è tenuto a conformarsi al parere della commissione regionale per le radiazioni ionizzanti, ma muta il ruolo dei dipartimenti della prevenzione delle Aziende USL. Nel nuovo testo questi ultimi possono essere coinvolti direttamente dalla commissione, mentre quello vigente prevede che i dipartimenti intervengano "sempre" e su sollecito dei comuni (art.3, comma 2). Un'altra differenza riguarda i contenuti dell'istanza per ottenere l'autorizzazione, che attualmente sono definiti in legge, mentre nel nuovo testo sono definiti "per relationem" rinviando all'allegato XIV del d.lgs 101/2020 (art.1, comma 4). Come nel testo attuale, anche il nuovo testo prevede che in sede di rilascio dell'autorizzazione possano essere impartite specifiche prescrizioni tecniche (art.3, comma 1) Il successivo articolo 4, come il vigente articolo 6 della l.r. 32/2003, individua i casi in cui il titolare del nulla osta è tenuto a chiedere una modifica dell'autorizzazione ottenuta in precedenza. Questo avviene, in presenza di modifiche sostanziali, ovvero in due casi: quando le variazioni comportano un significativo aumento delle condizioni di rischio per il paziente, per i lavoratori, o per la popolazione, o quando si verificano modifiche che incidano, anche solo parzialmente, sui contenuti o sulle prescrizioni dettate con il nulla osta stesso (art.4, comma 1, lettere a e b). Le modifiche non sostanziali, invece, sono soggette all'obbligo di comunicazione al comune, come precisa il secondo comma, che richiama il paragrafo 4.6 dell'allegato XIV del d.lgs 101/2020. Anche in questo caso i comuni devono attenersi alle indicazioni vincolanti espresse dalla commissione regionale per le radiazioni ionizzanti (art.4, comma 3). L'articolo 5 disciplina l'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti (cfr il vigente articolo 9 della l.r. 32/2003) contenenti radionuclidi, provenienti dalle pratiche di categoria B, prevedendo che questa sia rilasciata contestualmente al rilascio del nulla osta, e nel caso in cui le quantità da smaltire eccedano quelle precedentemente autorizzate, il titolare debba preventivamente chiedere una modifica del nulla osta

ai sensi dell'articolo 4. L'articolo 6 disciplina la dismissione delle pratiche di categoria B (cfr il vigente articolo 7), prevedendo l'obbligo di comunicazione al comune. Nel corso delle operazioni, potrebbe essere necessario procedere ad interventi di "disattivazione", assoggettati ad autorizzazione, come prevedono le disposizioni dell'allegato XIV richiamate dal comma 1. Anche in questo caso, come nel vigente articolo 7, è previsto l'intervento "facoltativo" della commissione regionale, di cui il comune può avvalersi (art.5, comma 2) se lo ritiene necessario. L'articolo 7 è rubricato "Allontanamento di materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica"; si tratta di una fattispecie nuova che non ha precedenti nella l.r. 32/2003. L'articolo dà attuazione alle previsioni del d.lgs 101/2020 che all'articolo 54, comma 3 attribuisce alla Regioni il compito di rilasciare l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti, prodotti da attività soggette a notifica, ovvero attività che non sono soggette al regime autorizzatorio, ma che non rientrano neppure nel regime di esenzione. L'articolo prevede che l'autorizzazione sia rilasciata dalla struttura regionale competente, ovvero la direzione regionale Ambiente ed Energia, che deve acquisire preventivamente il parere della commissione regionale per la prevenzione del rischio da radiazioni ionizzanti, per le pratiche concernenti le esposizioni a scopo medico, medico-veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro e quello dell'ARPAT, per le altre pratiche (art.7, comma 1, lettere a e b). L'articolo 8, come evidenziato nella stessa rubrica ("Allontanamento o smaltimento in discarica autorizzata di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali"), disciplina due fattispecie, riconducibili agli articoli 23 e 26 del d.lgs.101/2020. Si tratta di fattispecie nuove, che attengono al controllo sulle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali e pertanto assenti nella l.r. 32/2003. Al primo comma dell'articolo, si prevede che la struttura regionale competente (anche in questo caso la direzione regionale Ambiente ed Energia) rilasci l'autorizzazione all'allontanamento di materiali provenienti da sorgenti naturali relative a pratiche soggette a notifica ai sensi dell'articolo 24, previa acquisizione del parere dell'ARPAT; al terzo che la struttura regionale competente in materia di autorizzazione all'esercizio di discariche esprima al prefetto il parere sullo smaltimento, in discarica, dei residui che non soddisfano i requisiti e i livelli di esenzione previsti dall'allegato II del d. lgs 101/2020. L'articolo 9 detta una disciplina uniforme dei termini di conclusione di tutti i procedimenti (sia di quelli di competenza comunale che di quelli di competenza regionale) disciplinati nel capo II: sessanta giorni dal ricevimento delle relative istanze. Si prevede, inoltre che quest'ultime siano inoltrate utilizzando uno schema tipo, approvato con decreto dirigenziale regionale. L'ultimo articolo, l'articolo 10, introduce, un procedimento "facoltativo", che la Prefettura può utilizzare, per il rilascio dei nulla osta di categoria B, relativamente alle pratiche non connesse ad attività sanitarie o di ricerca, in luogo di quello disciplinato dall'articolo 52, comma 2 del d.lgs.101/2020. Si tratta in sostanza di un intervento di semplificazione, condiviso dalle stesse prefetture, che ha lo scopo di sostituire i pareri dei diversi soggetti richiamati dalla citata disposizione statale, con il parere "unico" della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti, all'interno della quale sono rappresentati gli stessi soggetti, che dovrebbero rendere "separatamente" i diversi pareri. Il fatto che si tratta di un procedimento di competenza di un organo dello stato, ci ha indotto a ritenere la via della "facoltatività" l'unica percorribile.

Il terzo capo è dedicato alla disciplina della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. L'articolo 11, che ne disciplina la commissione, ripropone quella prevista dall'articolo 4 della legge regionale vigente, con una novità: la lettera g) del comma 2, prevede che faccia parte della commissione anche un rappresentante dell'ARPAT. Un'altra novità riguarda la durata: non più tre anni, ma cinque (art.11, comma 3). Per quanto riguarda il funzionamento della commissione, anche il nuovo testo, come quello attuale, rinvia al regolamento attuativo (art.9, comma 4). Le funzioni della commissione, a differenza di quanto avviene nella legge vigente, sono state scorporate e individuate in un articolo a se stante, l'articolo 12, che le elenca alle lettere a), b) e c) del primo comma: esprimere i pareri richiesti dai comuni; esprimere il parere richiesto dal Ministero dello sviluppo economico sul nulla osta per le pratiche di categoria A, ai sensi dell'art.51, comma 1 del d.lgs.101/2020; esprimere il parere eventualmente richiesto dalla prefettura, ai sensi dell'articolo 10, precedentemente illustrato. Il terzo comma prevede che la commissione debba

esprimersi entro 30 giorni sui pareri richiesti dai comuni, mentre rinvia alle determinazioni del Ministero e delle Prefetture, l'individuazione del termine per i pareri richiesti da quest'ultimi.

Il quarto capo intitolato "Disposizioni per la protezione della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti" recepisce le parti più innovative del d.lgs 101/2020, quelle relative alla protezione dalle sorgenti naturali delle radiazioni ionizzanti (un intero capo del titolo V del d.lgs. 101/2020 è dedicato alle esposizioni al radon). Mentre la legge vigente contiene due soli articoli su questa materia, l'articolo 14 dedicato al monitoraggio delle esposizioni a scopo medico e l'articolo 15 sul controllo della radioattività ambientale, il nuovo capo ne contiene quattro. L'articolo 13 elenca le competenze che il d.lgs 101/2020 attribuisce alla Regioni sul tema delle esposizioni al radon, che vanno dalla definizione delle aree prioritarie per i programmi di misurazione, alla promozione di campagne di informazione, alla promozione di campagne incentivanti alla misurazione indirizzate ai proprietari degli immobili, alla promozione dei corsi per esperti di risanamento radon; l'articolo 14 costituisce la rete regionale di sorveglianza sulla radioattività nell'ambiente, nei cibi e nelle bevande, affidandone il coordinamento all'ARPAT; l'articolo 15 è dedicato alla individuazione delle situazioni di esposizione esistente e l'articolo 16 alla valutazione della dose della popolazione.

Il capo V è dedicato all'archivio radiologico toscano, attualmente disciplinato dal capo V della l.r. 32/2003, che ripropone sostanzialmente le previsioni del capo V della legge attuale.

Il capo VI contiene due articoli, l'articolo 19 dedicato alla formazione e l'articolo 20 che disciplina l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza. L'articolo 19 si articola in tre commi: il primo comma prevede che la Regione, in collaborazione con ARPAT organizzi "l'informazione, la formazione e l'aggiornamento in materia di radioprotezione" rivolta agli operatori sanitari che devono gestire materiale radioattivo; il secondo comma prevede che le stesse attività formative, questa volta svolte anche con il coinvolgimento dei fisici sanitari, siano rivolte agli operatori dei dipartimenti di prevenzione; il terzo comma prevede l'aggiornamento professionale specificamente destinato agli esperti di radioprotezione che operano nelle strutture sanitarie pubbliche o accreditate. L'articolo 20 riproduce sostanzialmente l'articolo 10 della legge vigente.

L'ultimo capo, il VII contiene le disposizioni finali e transitorie. L'articolo 21 è dedicato al regolamento attuativo della legge, di cui vengono individuati alcuni contenuti obbligatori: il funzionamento della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti e le modalità di espressione dei relativi pareri (articolo 21, comma 2, lett.a); l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio radiologico (articolo 21, comma 2 lett.b); le modalità attuative della valutazione della dose della popolazione (articolo 21, comma 2, lett.c). Il regolamento, ai sensi del comma 1, deve essere approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'articolo 22 "Norma finanziaria" individua l'unità previsionale di base sulla quale sono stanziati le risorse, destinate a finanziare gli oneri necessari per la gestione del registro radiologico toscano. L'articolo 23, dedicato alla nomina della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti, è articolato in tre commi: il primo prevede che la nuova commissione, di durata quinquennale, debba essere nominata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge; il secondo precisa che la commissione attuale non possa comunque restare in carica per un periodo superiore a quello della sua durata naturale e aggiunge che la stessa debba essere integrata, con un rappresentante dell'ARPAT, per consentirle di esercitare immediatamente la funzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); il terzo estende alla commissione regionale per la prevenzione delle radiazioni ionizzanti il regime derogatorio dalla l.r. 8 febbraio 2008, n. 55 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), già previsto per gli organismi di governo clinico dall'articolo 143 bis della l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale). L'ultimo articolo, l'articolo 24, dispone l'abrogazione della l.r. 32/2003 a far data dall'entrata in vigore della nuova legge.

